

Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.1.3
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
---	--------------------

Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo
(Ai sensi della D.G.R. n. 40/09 del 06.07.2016 e della D.G.R. n. 48/30 del 06.09.2016)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE



Scheda di intervento

Oggetto e finalità	Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare crescita e occupazione
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari	MPMI, anche in collaborazione con un Organismo di ricerca
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e definiti all'art. 4, con progetti coerenti con le aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy
Priorità	Aree di specializzazione e priorità individuate dalla Smart Specialization Strategy
Esclusioni	Settori esclusi dalla fonte finanziaria utilizzata
Limitazioni	Quelle previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di attività di ricerca e sviluppo e secondo le limitazioni previste, rientrano nelle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> - spese per il personale; - costi relativi a strumentazione e attrezzature; - costi relativi agli immobili e ai terreni; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti; - spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014
Dimensione del progetto	Minimo Euro 100.000 - Massimo Euro 800.000
Forma aiuto	Sovvenzioni
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento n. 651/2014, art. 25
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	A sportello, anche con chiamate scaglionate
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	POR FESR 2014-2020, Azione 1.1.3



Sommario

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'intervento	4
Articolo 2 – Riferimenti normativi	4
Articolo 3 – Attuazione degli interventi e risorse finanziarie	5
Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale	5
Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo e spese ammissibili.....	6
Articolo 6 – Definizioni.....	8
Articolo 7 – Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità.....	8
Articolo 8 – Criteri di valutazione	9
Articolo 9 – Procedure per la presentazione delle domande	10
Articolo 10 – Procedure di selezione e valutazione delle domande.....	11
Articolo 11 – Realizzazione degli interventi.....	12
Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto	13
Articolo 13 – Monitoraggio e controlli.....	14
Articolo 14 – Revoca	15
Articolo 15 – Procedimento amministrativo e privacy	16
Articolo 16 – Disposizioni finali.....	16
Allegati	16

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'intervento

1. L'intervento, adottato in attuazione delle direttive approvate definitivamente con la D.G.R. n. 48/30 del 6 settembre 2016 è finalizzato a favorire lo sviluppo e l'innovazione delle Micro, Piccole e Medie Imprese attraverso il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo che introducano innovazione di prodotto e/o di processo e contribuiscano al rafforzamento competitivo, alla crescita e occupazione delle imprese operanti nelle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna (S3).
2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi di cui all'Azione 1.1.3 dell'Asse I del POR "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e sviluppo sperimentale".
3. L'intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Programmazione unitaria: Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" - Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" del Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

1. Il presente bando è adottato in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:
 1. Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT);
 2. Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>;
 3. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>
 4. POR FESR Sardegna 2014-2020, con particolare riferimento all'Asse prioritario I: "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015;
 5. Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.41/3 del 21/10/14; https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
 6. Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020 <http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>;
 7. Delibera di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150903115851.pdf
 8. Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese; <https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
 9. Delibera della Giunta Regionale n.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione. https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151029163543.pdf
 10. Delibera della Giunta Regionale n.40/9 del 06/07/16 confermata con la Delibera della Giunta Regionale n.48/30 del 06/09/16 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Progetti di ricerca e sviluppo". Tipologia intervento INNOVAZIONE; <https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1& mese=201607&giorno=6&p=1>

11. Delibera della Giunta Regionale n. 49/11 del 13/09/16 – Linee guida per il sostegno all’impresa; http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160915113828.pdf
12. Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 185 del 07/02/2017 che approva definitivamente le presenti disposizioni attuative e gli allegati.

Articolo 3 – Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. La Deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale ha individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020, conformemente a quanto disposto dall’art. 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l’attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione inseriti nell’Asse I.
2. Le presenti Disposizioni disciplinano l’oggetto, le risorse finanziarie, le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Sardegna Ricerche, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna.
3. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi è pari a € 6.500.000 a valere sul POR FESR Sardegna 2014 – 2020 - Azione 1.1.3.
4. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese (MPMI – Micro, Piccole e Medie Imprese) così come definite dall’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 la cui attività rientra nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 elencate nell’allegato D, che è parte integrante delle presenti Disposizioni.
2. Le imprese possono presentare domanda di accesso singolarmente o in forma congiunta con un unico Organismo di Ricerca avente una sede operativa in Sardegna, mediante la costituzione di un Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.).
3. Ciascuna impresa proponente, sia in forma singola che in associazione con un Organismo di Ricerca, può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso. L’Organismo di Ricerca può partecipare a più progetti.
4. I soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non essere considerati impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
 - e) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l’impegno ad aprire una sede in Sardegna che deve risultare attiva da visura camerale prima dell’erogazione dell’aiuto;
 - f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - g) non essere beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell’agevolazione;
 - h) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);

i) impegnarsi ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, a dichiarare di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;

l) non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

m) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi che in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651 (art.1, par.3, comma 2 del Reg. 651), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del bando;

n) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano.

5. La costituzione dell'A.T.I. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una concreta collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve prevedere espressamente:

- la suddivisione sintetica delle attività e i relativi costi a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di Ricerca e Sviluppo.

L'atto costitutivo deve prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale all'impresa capogruppo, che rappresenta l'A.T.I. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

6. E' possibile presentare domanda di agevolazione anche per le A.T.I. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda (allegato F) i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. e, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, inviare l'atto costitutivo a Sardegna Ricerche, pena la revoca del provvedimento di concessione provvisoria.

Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo e spese ammissibili

1. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo deve prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definite in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna:

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20160912122630.pdf

2. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo dev'essere realizzato nell'ambito di una sede operativa ubicata in Sardegna. Una quota del progetto, non superiore al 10%, può essere realizzata in unità operative non ubicate in Sardegna purché si dimostri che si tratti di attività strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e il progetto presenti effetti indotti sulla diffusione dell'innovazione a vantaggio della Regione Sardegna. Nel caso in cui la quota del progetto da realizzare al di fuori della Regione Sardegna risulti superiore a 10% del totale dei costi ammissibili, la parte eccedente, pur essendo parte del progetto da realizzare, non viene considerata ammissibile agli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni.

3. Il valore del Progetto presentato e approvato deve essere ricompreso tra 100.000 e 800.000 Euro.

4. I costi devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature per le caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile scientifico;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Le spese totali relative a questa tipologia sono ammissibili in misura non superiore al 30% dei costi ammissibili del progetto;
- e) altri costi di esercizio direttamente connessi alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, inclusi: i costi dei materiali, forniture e di prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
- f) spese generali forfettarie supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo per un massimo del 15% del totale delle spese del personale di competenza di ciascun partner, per categoria di attività di ricerca.

5. Per un dettaglio relativo all'ammissibilità/non ammissibilità delle spese si rimanda a quanto disposto espressamente nel documento "Vademecum per la rendicontazione delle spese", allegato C delle disposizioni del bando.

6. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. UE 651/14, le attività del progetto di Ricerca e sviluppo non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese, da considerarsi IVA esclusa, possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al bando.

7. Il Progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria e comunque non oltre 30 mesi dall'avvio dei lavori¹, se antecedente. Le imprese ammesse alle agevolazioni, come stabilito all'art. 10 delle disposizioni, devono comunicare la data di avvio del progetto. La data di inizio del progetto deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa, correttamente quietanzato, ammesso ad agevolazione.

8. Non è possibile apportare alcuna variazione al Progetto prima del ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

9. Non sono considerate ammissibili le spese relative a:

- formazione del personale
- imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili e oneri accessori;
- servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
- spese per i quali si è già usufruito, a qualsiasi altro titolo, di altra agevolazione pubblica;
- servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti.

10. Nel caso di Consorzi non sono ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente rifatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.

¹ Per "avvio dei lavori" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibile, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del progetto proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il progetto.

Articolo 6 – Definizioni

1. «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

2. «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

3. «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

4. «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

5. «Associazione temporanea tra imprese» (abbreviata con l'acronimo A.T.I.): è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.

Articolo 7 – Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione e l'ammontare dell'aiuto non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

2. L'aiuto è calcolato sui costi ammissibili, nella misura sotto indicata:

Tipologia beneficiario	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Micro, Piccola e Media Impresa	50%	25%

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) di 15 punti percentuali se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
3. Nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca non può sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto proposto.
 4. L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 Reg. UE 651/14).
 5. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.

Articolo 8 – Criteri di valutazione

1. La valutazione scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo è affidata ad esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche nell'ambito di riferimento del progetto.
2. L'esperto, selezionato da Sardegna Ricerche, deve esprimere un giudizio motivato e attribuire un punteggio per ciascun criterio indicato nella seguente griglia di valutazione:

Criteri	Punteggio massimo	Punteggio minimo
A - Coerenza del progetto rispetto al POR e alla S3 Sarà valutato il livello di coerenza del progetto rispetto al POR Sardegna e alle aree di specializzazione, obiettivi, contenuti e priorità identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna	15	9
B - Qualità Sarà valutata la qualità del progetto e la chiarezza degli obiettivi, intesa come capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa e il numero di ricercatori occupati, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - la qualità dei contenuti tecnico-scientifici; - il progresso, oltre lo stato dell'arte e il potenziale di innovazione, anche in riferimento alla realtà aziendale del proponente; - la coerenza dell'approccio metodologico proposto e dei costi esposti; - le prospettive di mercato e le ricadute aziendali - numero di nuovi ricercatori occupati. 	40	24

<p>C - Adeguatezza tecnico-organizzativa Sarà valutata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente, e in particolare: - la qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti; - i progetti o attività precedenti correlati all'oggetto della proposta; - il profilo del responsabile scientifico; - le pubblicazioni e/o prodotti e/o servizi rilevanti; - le infrastrutture significative (esistenti) o le strumentazioni tecniche rilevanti, necessarie allo svolgimento del lavoro proposto.</p>	25	15
<p>D - Capacità di networking Sarà valutata la capacità di networking nello svolgimento di attività di R&S (presenza o meno di un organismo di ricerca o di altri fornitori di servizi altamente specialistici)</p>	5	-
<p>E - Sostenibilità economico-finanziaria Sarà valutata la capacità progetto di produrre ricadute economiche e la sostenibilità finanziaria rispetto alla realtà del proponente</p>	10	-
<p>F - Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto Sarà valutata la sensibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili al progetto proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.)</p>	3	1
<p>G - Qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa. Sarà valutato la coerenza del progetto rispetto all'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa</p>	2	-

3. Sono considerati ammissibili agli aiuti i progetti che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a), b), c).

Articolo 9 – Procedure per la presentazione delle domande

1. La Domanda di aiuto deve essere presentata, entro i termini previsti dalle presenti disposizioni, utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico disponibile (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo : <https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>

2. Il Soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ricevibilità della stessa, deve disporre:
- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. La domanda digitale, in regola con l'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale e trasmessa mediante il SIPES.

3. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna. L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

4. Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del

procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000.

5. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione obbligatoria, firmata digitalmente:

- a. Istanza di accesso predisposta dal sistema informatico che contiene: le informazioni e di dati sul soggetto proponente, l'informativa sulla Privacy e le dichiarazioni previste;
- b. Dichiarazione requisiti di MPMI, secondo allegato G;
- c. Copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. e, in caso di A.T.I. non ancora costituita tra l'impresa e l'Organismo di ricerca, lettera d'impegno alla costituzione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria del aiuto, controfirmata dall'Organismo di ricerca stesso, secondo lo schema dell'allegato F;
- d. Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo redatto secondo lo schema dell'allegato B;
- e. Piano di lavoro dei servizi di consulenza e i Curricula dei fornitori redatto secondo lo schema dell'allegato E;
- f. Copia dei bilanci approvati e della ricevuta dell'avvenuta presentazione presso il Registro delle Imprese competente relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda;
- g. Conti economici e patrimoniali previsionali dell'impresa relativi agli anni di realizzazione del programma e all'esercizio a regime (vedi allegato H);
- h. Adeguata documentazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie, proprie o di terzi, in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico, necessarie per la realizzazione della propria quota parte del progetto, ed in ogni caso non inferiore al 25% dei costi ammissibili del progetto.

6. Per le imprese ancora prive di un bilancio approvato, l'apporto di mezzi propri dovrà essere incrementale rispetto a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda. Ad incremento dei mezzi propri sono ritenute ammissibili solo le operazioni che determinano l'aumento del patrimonio dell'impresa attraverso l'apporto effettivo di risorse finanziarie rilevabili in termini di incremento della liquidità aziendale.

7. Le domande di accesso possono essere presentate on line, a partire dalle ore 12.00 del 27 marzo 2017, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Sardegna Ricerche, mediante apposito avviso, comunica la chiusura dei termini per la presentazione delle stesse.

Articolo 10 – Procedure di selezione e valutazione delle domande

1. La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a sportello.
2. L'iter istruttorio si suddivide nella fase di verifica di ammissibilità formale, che prevede la verifica di ricevibilità e del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'intervento e nella successiva fase di valutazione tecnico-scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo.
3. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine di ricevibilità.

Verifica requisiti di ammissibilità formale

Ricevibilità: le domande pervenute sono oggetto di verifica di ricevibilità quindi del rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione della domanda e della relativa documentazione secondo le previsioni di cui all'art.9.

Qualora la domanda inserita nella piattaforma sia considerata irricevibile Sardegna Ricerche, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, richiede le integrazioni al proponente; questi è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni. Le domande risultate incomplete, oltre il detto termine, si intendono decadute e Sardegna Ricerche dà tempestiva e motivata comunicazione all'interessato dell'archiviazione della pratica.

Le domande considerate ricevibili, vengono avviate all'istruttoria ed esaminate per la verifica degli altri requisiti di ammissibilità formale: i requisiti del proponente (settore di attività economica, operatività, indipendenza, non essere

considerata impresa in difficoltà, verifica della regolarità contributiva, ecc.), e del progetto proposto (coerenza con la strategia e le previsioni del POR e della Smart Specialization Strategy, durata del progetto, richiesta di aiuto non eccedente il limite previsto, ecc).

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere l'integrazione dei dati o informazioni necessarie per l'espletamento della verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni. Qualora non sussistano i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni di attuazione, Sardegna Ricerche, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., comunica al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda.

Valutazione tecnica

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale, sono sottoposte alla valutazione che attiene alla capacità economica e finanziaria di realizzazione del progetto e alla valutazione tecnico scientifica del progetto secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 8 delle presenti disposizioni.

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere l'integrazione dei dati o informazioni necessarie per l'espletamento della verifica tecnica, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni. Relativamente al programma di ricerca non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni rilevanti e sostanziali al programma presentato in sede di domanda.

L'esperto scientifico, cui è affidata la valutazione scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo, redige una scheda di valutazione riportante l'esito della valutazione, le indicazioni e sub condizioni relative al contenuto e congruità dei costi del progetto.

4. Sardegna Ricerche, acquisita la valutazione dell'esperto, redige una Relazione Istruttoria Finale. Nel caso di esito positivo Sardegna Ricerche emana il provvedimento di concessione provvisoria che riporta l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, altre eventuali prescrizioni istruttorie, nonché le condizioni di revoca e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato. Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

5. Le imprese ammesse provvisoriamente agli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della concessione provvisoria, l'atto di adesione ed obbligo, redatto secondo lo schema reso disponibile che impegna le stesse a realizzare il progetto di ricerca e sviluppo secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di accesso. Tale documento contiene anche l'indicazione della data di avvio delle attività.

6. L'atto di adesione ed obbligo sintetizza il contenuto del progetto di ricerca e sviluppo e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo dell'aiuto, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale. L'invio dell'atto di adesione e obbligo non è necessario nel caso in cui l'impresa comunichi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della concessione provvisoria, la volontà di richiedere l'anticipazione dell'aiuto provvisoriamente concesso.

7. Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/2013, l'elenco delle MPMI beneficiarie è pubblicato nel sito internet di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 11 – Realizzazione degli interventi

1. Al fine di garantire un dialogo e una condivisione del progetto tra il soggetto beneficiario e Sardegna Ricerche, in sede di avvio del progetto il legale rappresentante dell'impresa, o un delegato rappresentante il team di progetto, viene invitato da Sardegna Ricerche ad un incontro preliminare finalizzato ad approfondire e chiarire gli obiettivi del progetto, le modalità operative dell'intervento e gli adempimenti a carico del beneficiario.

2. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Le eventuali variazioni del Progetto e la rimodulazione delle spese, devono essere comunicate a Sardegna Ricerche per la preventiva autorizzazione. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni di spesa che non alterino la coerenza del Progetto ammesso.

3. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Progetto può essere concessa una proroga con determinazione del Direttore Generale, fino a un massimo di 6 mesi e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa, che intende avvalersi della proroga, deve presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta debitamente motivata, entro 30 giorni prima della scadenza del progetto.

Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto

1. Ai fini della rendicontazione finale o intermedia l'impresa beneficiaria, o capofila, deve allegare alla Domanda di liquidazione dell'aiuto i seguenti documenti:

- Relazione finale o intermedia dei risultati tecnici e scientifici del Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Rendiconto finale o intermedio redatto secondo le indicazioni previste nell'allegato "Vademecum per la rendicontazione delle spese".

2. La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto approvato (massimo 24 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto salvo proroga di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione ed entro 30 mesi dalla data di avvio se antecedente alla data di concessione provvisoria dell'aiuto).

3. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve:

- a) possedere i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- b) avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento ;
- c) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
- d) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei;
- e) dichiarare di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
- f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012).

Le erogazioni a favore del beneficiario sono effettuate previa verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/74 (verifica Equitalia).

4. Gli Uffici provvedono alla verifica tecnica e amministrativa del Progetto di Ricerca e Sviluppo rendicontato, secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell'accertamento della realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata.

Qualora il Progetto di Ricerca e Sviluppo sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa verte nell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrative contabili si fa riferimento all'allegato C: "Vademecum per la rendicontazione delle spese".

5. Al termine della verifica tecnica e amministrativa, il Direttore Generale determina la liquidazione definitiva o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

6. L'erogazione dell'aiuto è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) L'impresa beneficiaria può richiedere una prima quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa provvisoriamente, **liquidata a titolo d'anticipazione**, previa stipula di un contratto e dietro presentazione della seguente documentazione:

- originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato e secondo lo schema che verrà fornito sul sistema informatico, che sarà svincolata dopo l'erogazione del saldo dell'aiuto;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (obbligo c.d. Deggendorf);
- apertura di un'unità operativa nel territorio regionale, risultante da visura della CCIAA, ove si realizza il progetto di Ricerca e Sviluppo.

Una seconda quota, pari ad un ulteriore 40% dell'agevolazione concessa, può essere liquidata al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del valore complessivo del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione e della relativa verifica positiva tecnica e amministrativa di cui sopra.

Il saldo del restante 20% ad ultimazione del progetto e dopo la verifica finale positiva della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione.

b) L'impresa beneficiaria può richiedere due erogazioni intermedie e il saldo finale che sono erogati subordinatamente alla verifica positiva della rendicontazione attestante il completamento delle attività e della spesa realizzata nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del progetto approvato. Le singole erogazioni dovranno riguardare stati di avanzamento di importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo del progetto approvato.

c) L'impresa beneficiaria, può presentare la domanda di liquidazione dell'aiuto a conclusione del Progetto di ricerca e sviluppo realizzato, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione e della documentazione individuata nei punti precedenti per la rendicontazione finale.

6. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione o dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.

7. Nel caso di A.T.I., la domanda di erogazione dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto dell'ATI. L'aiuto sarà erogato alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo all'Organismo di Ricerca sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dallo stesso.

Articolo 13 – Monitoraggio e controlli

1. Sardegna Ricerche, o altri soggetti autorizzati dall'Amministrazione Regionale e Istituzioni comunitarie e nazionali, possono effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle

relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni di attuazione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e la sussistenza del diritto alla fruizione degli aiuti concessi.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di: mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo i requisiti di accesso; conservare e mettere a disposizione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione originale di spesa; non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dalla data di erogazione dell'aiuto, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe.

3. Sardegna Ricerche può richiedere, durante la realizzazione del progetto, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti dell'intervento.

4. Qualora a seguito dei controlli effettuati, siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto, anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Articolo 14 – Revoca

1. Il provvedimento di concessione degli aiuti è revocato, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, nel caso in cui:

- la valutazione tecnico scientifica intermedia o finale, circa la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti, dia esito negativo;
- sia accertata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità delle presenti disposizioni o qualora si accerti che gli aiuti sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- nel caso fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
- qualora non venga perfezionato, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, l'atto costitutivo delle A.T.I. non ancora costituite, salvo eventuale proroga da concedersi per comprovati motivi da parte di Sardegna Ricerche;
- non si disponga di una sede operativa in Sardegna alla data di erogazione dell'aiuto;
- il beneficiario abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf) alla data di erogazione dell'aiuto;
- non vengano comunicate per iscritto dal beneficiario eventuali variazioni rispetto al progetto approvato che devono essere autorizzate da Sardegna Ricerche;
- qualora, dai controlli effettuati, emerga l'insussistenza delle condizioni previste dalle leggi e dalle presenti Disposizioni di attuazione.

2. Gli aiuti verranno parzialmente revocati nei seguenti casi:

- cessione, alienazione o distrazione dalla destinazione d'uso dei macchinari e attrezzature cofinanziate secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 13;
- mancata capitalizzazione dei beni agevolati, intesa come iscrizione degli stessi nel registro dei beni ammortizzabili e trattamento degli stessi, ai fini delle imposte sul reddito di impresa, come "costi pluriennali materiali e/o immateriali";
- il progetto non venga ultimato entro la data indicata nel provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, o dell'eventuale proroga concessa; in tal caso è riconosciuta esclusivamente la quota di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora venga verificato in sede di valutazione scientifica il raggiungimento degli obiettivi parziali significativi.

Articolo 15 – Procedimento amministrativo e privacy

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Disposizioni sono disponibili sul sito www.sardegnaicerche.it
2. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - Il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda
 - Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Soru
3. Richieste di chiarimenti sul bando possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegnaicerche.it. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, sono pubblicate nelle FAQ relative al bando nella pagina dedicata del sito www.sardegnaicerche.it e della Regione Autonoma della Sardegna e direttamente all'interessato.
4. Tutti i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento che è Sardegna Ricerche.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. Il presente bando resta in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione degli aiuti di Stato che sottendono alla concessione delle agevolazioni, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Le presenti Disposizioni di attuazione possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

Allegati

- Allegato A: guida alla domanda di accesso
- Allegato B: relazione descrittiva del progetto di ricerca e sviluppo
- Allegato C: vademecum per la rendicontazione delle spese
- Allegato D: elenco attività economiche ammesse (ISTAT ATECO 2007)
- Allegato E: piano di lavoro (servizi e consulenze)
- Allegato F: lettera di intenti per la costituzione dell'A.T.I.
- Allegato G: dichiarazione requisiti di PMI
- Allegato H: conti economici e patrimoniali previsionali